

## LA GIUNTA COMUNALE,

### Premesso:

Che con deliberazione consiliare n. 59 del 16 settembre 2013, esecutiva, è stata adottato, ai sensi dell'art. 69 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, il “ Piano di Lottizzazione industriale in attuazione della scheda norma del Regolamento Urbanistico (P.U.A. 12.7) in via della Bastia, località Terrafino”

Che in data 25 settembre 2013, con nota registrata al Protocollo Generale del Comune di Empoli al n. 39858, la suddetta deliberazione, corredata dai relativi atti tecnici, in attuazione ai disposti dell'art. 69, comma 2, della LR Toscana n. 1/2005, è stata trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Firenze e all'Unione dei comuni del Circondario Empolese Valdelsa;

Che in data 2 ottobre 2013 è stato pubblicato sul BURT n. 40, parte II, l'avviso di adozione della variante in oggetto;

Che la suddetta deliberazione, con i relativi atti tecnici, è stata altresì depositata presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico per quarantacinque giorni consecutivi, decorrenti dal giorno di pubblicazione dell'avviso di adozione sul BURT, e precisamente dall'2 ottobre 2013 fino al 16 novembre 2013, al fine di garantire a chiunque di prenderne visione nonché di presentare le osservazioni ritenute opportune;

Che l'avviso di deposito è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune e reso pubblico con manifesti nelle aree di pubblica affissione;

Che, in merito al piano di lottizzazione in oggetto, non è pervenuta alcuna osservazione, come risulta dal Rapporto del Garante della Comunicazione del 19 novembre 2013, nominato con atto di indirizzo della Giunta comunale n. 482 del 4 settembre 2013;

### Rilevato:

- che la riconferma delle previsioni compreso il P.U.A. 12.7 ha richiesto l'adozione di una apposita variante (c.d.“variante anticipatoria”) al vigente Regolamento urbanistico ex artt. 16 e 17 n. 1 L.R. n. 1/2005;
- che tale variante è stata adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 23 luglio 2012 e definitivamente approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 19 dicembre 2012;
- che all'interno del procedimento di elaborazione, adozione e approvazione della suddetta variante è stato ricompreso il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), e quindi sottoposta la variante, ad opera dell'autorità competente, alla preventiva verifica di assoggettabilità della significatività degli effetti ambientali, secondo le disposizioni di cui all'art. 22 e 23 della legge regionale Toscana 12 febbraio 2010 n. 10 e ss.mm.ii.;
- che con avviso pubblico del 27 febbraio 2012 è stato comunicato l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica di cui all'art. 11 della LRT 1/2005;
- che sono stati espletati tutti gli adempimenti preliminari, nonché effettuate tutte le verifiche di cui all'art. 22 della LRT 10/2010;

- che il procedimento di verifica di assoggettabilità si è concluso, dando atto con apposito provvedimento - determinazione dirigenziale n. 598 del 27/06/2012 - redatto e sottoscritto dall'autorità competente Arch. Edo Rossi, dell'esclusione della variante in oggetto dalla procedura di VAS ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D. Lgs 152/2006 e dell'art. 5, comma 3 della LRT 12 febbraio 2010, n. 10;
- che in applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni, sancito all'art. 5 bis, comma 2 della LRT 10/2010, non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i Piani attuativi di cui all'art. 65 della LRT 1/2005, che non comportano varianti ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali;
- che il P.U.A. 12.7 rientra nell'ambito applicativo di suddetto articolo e come tale non è soggetto né a VAS né a verifica di assoggettabilità, in quanto conforme alla proposta esaminata nell'ambito del procedimento di approvazione della c.d. "variante anticipatoria", precedentemente valutata sotto il profilo ambientale;

Tutto quanto premesso e rilevato,

Visto il rapporto consuntivo redatto dal Dirigente del Settore III politiche territoriali - Arch. Marco Carletti, in qualità di Responsabile del Procedimento (**Allegato A**);

Visto il Rapporto del Garante della comunicazione redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni in data 19 novembre 2013 prot. n. 49291 (**Allegato B**);

Dato atto:

Che il P.U.A. non contrasta né col Piano strutturale ed il Regolamento Urbanistico in vigore né con la variante di minima entità al Piano strutturale ed il II° Regolamento Urbanistico approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 4 novembre 2013, né infine pone problemi di compatibilità con gli strumenti sovra ordinati quali PIT e PTCP;

Che si sono formati i presupposti per l'approvazione del P.U.A. in oggetto, in conseguenza delle verifiche condotte e agli effetti da esso indotti di carattere ambientale, socioeconomico e di assetto del territorio;

Che, per completare l'iter di approvazione secondo i disposti dell'art. 69, comma 5 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005 n. 1 e successive modifiche e integrazioni, è necessario che il Comune approvi la variante in via definitiva;

Che può ascrivere alla Giunta comunale la competenza alla approvazione del Piano di Lottizzazione in oggetto in conformità ai disposti dell'art. 5 comma 13 della L. 106/2011 di conversione del Decreto Legge n. 70/2011;

Richiamati:

- La Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli art. 11 15 e 16;
- La parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- La direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi;

- La Legge regionale Toscana 12 febbraio 2010, n. 10 smi;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore III Politiche Territoriali Arch. Marco Carletti, che entra a far parte del presente provvedimento;

Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come certificato nell'allegato al presente deliberato, dal Responsabile della Ragioneria ;

A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;

### **d e l i b e r a**

1. Di approvare in via definitiva ai sensi dell'art. 69 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, il Piano Urbanistico Attuativo n. 12.7, composto dagli elaborati citati nella deliberazione di adozione n. 59 del 16 settembre 2013 e allegati alla stessa deliberazione sotto la lettera "C", quale parte integrante e sostanziale del suddetto atto;
2. Di prendere atto del rapporto consuntivo redatto dall'arch. Marco Carletti (**Allegato A**) con la quale si accerta e certifica che il procedimento di formazione del Piano Urbanistico attuativo si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, ed attesta la sua coerenza con gli altri strumenti di pianificazione territoriale sovra ordinati;
3. Di prendere atto del rapporto finale redatto dal Garante della Comunicazione - Dott.ssa Romina Falaschi (**Allegato B**), con il quale si certifica che il procedimento di formazione del Piano Urbanistico attuativo si è svolto nel rispetto dei principi di trasparenza e partecipazione di cui all'art. 19 e ss della LRT 1/2005;
4. Di dare atto che, ai sensi del Regolamento Regionale 53/R, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 25 ottobre 2011, il Piano di Lottizzazione in oggetto è stato depositato al Genio Civile di Firenze, che ha assegnato alla pratica il n. 3091 in data 10 settembre 2013 e che la stessa, sottoposta a controllo a campione, non è stata sorteggiata;
5. Di dare atto che, in adempimento a quanto previsto dall'art. 69, comma 6 della LRT 11/2005, dell'avvenuta approvazione sarà data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso sul Bollettino ufficiale della Regione e che a far data da tale pubblicazione il Piano di Lottizzazione in oggetto diverrà efficace;
6. Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, il solo parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 comma 1 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la certificazione del Responsabile

della Ragioneria circa la non implicazione di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

7. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

### **Indi la Giunta Comunale**

In ragione dell'urgenza di definire il Piano di Lottizzazione industriale in oggetto,  
Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

### **d e l i b e r a**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.